

Indice - Corrispettivi telematici

Prefazione	pag. 6
Capitolo 1 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi	
- Corrispettivi telematici	pag. 8
- Strumenti per memorizzare e trasmettere i corrispettivi	pag. 16
- Corrispettivi telematici per imprenditori agricoli	pag. 18
- Lavanderie a gettoni e obbligo di trasmissione dei corrispettivi	pag. 20
Capitolo 2 - Registratori telematici	
- Messa in funzione del registratore telematico	pag. 23
- Trasmissione corrispettivi per soggetti con più punti cassa (🔗)	pag. 27
- Adeguamento dei registratori telematici	pag. 32
- Bonus adeguamento registratori telematici	pag. 34
Capitolo 3 - Documento commerciale	
- Documento commerciale del registratore telematico (🔗)	pag. 37
- Emissione del documento commerciale con “corrispettivo non pagato”	pag. 46
- Documento commerciale on line	pag. 48
- Fattura in sostituzione del corrispettivo	pag. 50
Capitolo 4 - Adempimenti dell’esercente	
- Come accreditare l’esercente per i corrispettivi telematici	pag. 53
- Procedura di controllo periodico dei corrispettivi telematici (🔗)	pag. 55
- Trasmissione dati corrispettivi giornalieri - Faq	pag. 61
- Periodo di inattività del registratore telematico superiore a 12 giorni	pag. 80
- Mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico	pag. 83
Capitolo 5 - Aspetti sanzionatori e ravvedimento operoso	
- Sanzioni per i corrispettivi telematici	pag. 89
- Ravvedimento operoso dei corrispettivi telematici anche in presenza di Pvc (🔗)	pag. 93

Prefazione

A partire dal 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. L'adempimento sostituisce l'obbligo di annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Sul piano operativo, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi può essere assolto mediante un Registratore Telematico ovvero la procedura "on line" messa a disposizione dalle Entrate. L'utilizzo della procedura web consente al contribuente di emettere il documento commerciale, anche di reso o annullato. L'utilizzo del registratore telematico e della procedura web sono "alternativi" tra loro ma non esclusivi, quindi, un'operazione potrebbe essere gestita con RT e una con la procedura web.

Dal 1.07.2022 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 D.P.R. 633/1972 e che adottano sistemi "evoluti" di incasso (attraverso carte di debito/credito e altre forme di pagamento elettronico) che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, potrebbero assolvere anche mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Un'attenzione particolare va posta, poi, sul periodo di inattività del registratore telematico, che ha destato non pochi dubbi operativi. In particolare, se l'interruzione dell'attività è superiore ai 12 giorni (ad esempio: ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.) o se l'esercente non è in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il registratore telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo "fuori servizio", per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. Il registratore telematico tornerà "in servizio" alla prima trasmissione utile. L'operazione può essere eseguita manualmente dall'esercente stesso (tramite SPID) accedendo al proprio "cassetto" fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediari.

Sul fronte sanzionatorio, occorre tener presente che le irregolarità relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (omissione, tardività, infedeltà, incompletezza) sono sanzionate in misura pari al 90% dell'imposta relativa all'importo non memorizzato o non trasmesso. La sanzione non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione: quindi, per ogni memorizzazione/trasmmissione. Per l'omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione è applicabile una sanzione in misura fissa, pari a € 100 per trasmissione, (e non per operazione) qualora l'omissione non abbia inciso sulla corretta liquidazione Iva. In tal caso, non opera la norma in materia di "cumulo giuridico" e, di conseguenza, le diverse sanzioni sono sommate materialmente.

È, comunque, ammesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/97. Tuttavia, in alcune situazioni potrebbe essere opportuno attendere l'atto di contestazione della sanzione definendola al terzo anziché ravvedere ciascuna violazione, dovendosi applicare il minimo di 500 euro.

La monografia descrive, dunque, in modo pratico ed esaustivo le diverse disposizioni concernenti i corrispettivi telematici fornendo esemplificazioni e casi pratici tratti dall'attività di studio.

Capitolo 1

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

CORRISPETTIVI TELEMATICI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ESONERI DAGLI ADEMPIMENTI
- REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI
- VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI
- OBBLIGO DEL REGISTRO PRIMA NOTA CORRISPETTIVI

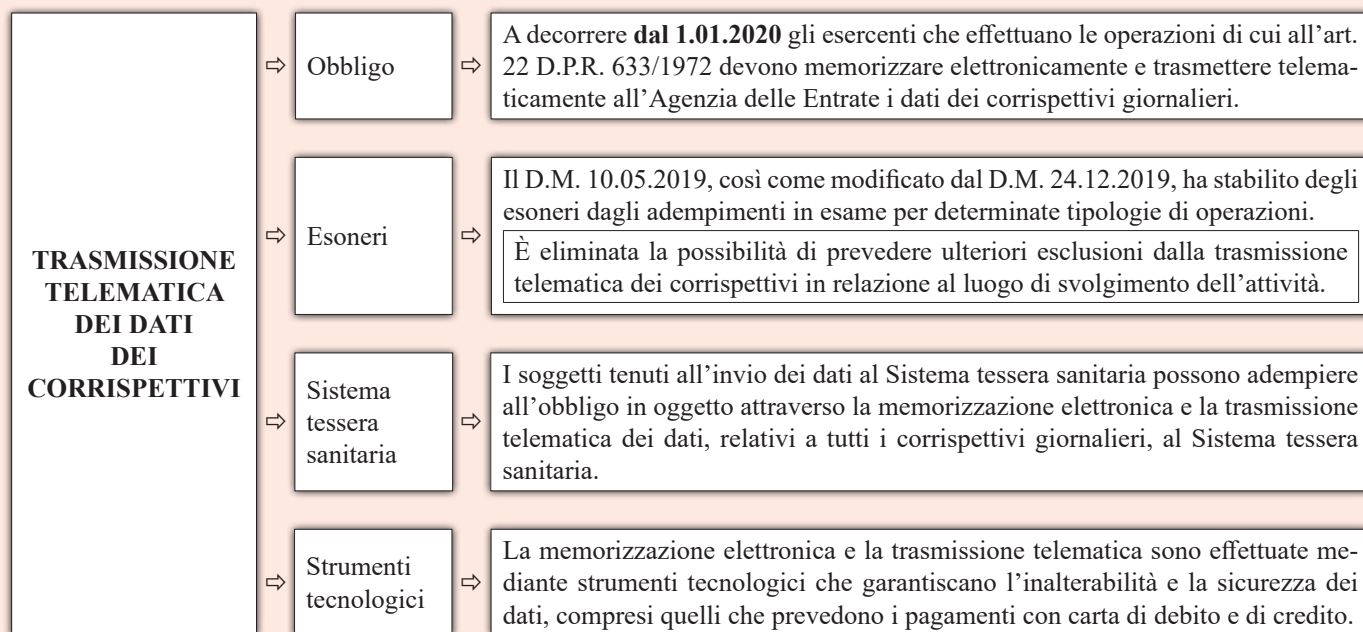
*Art. 12-quinquies, cc. 1 e 2 D.L. 30.04.2019, n. 34 conv. L. 28.06.2019, n. 58 - D. Lgs. 5.08.2015, n. 127
Circ. Ag. Entrate 29.06.2019, n. 15/E - Prov. Ag. Entrate 28.02.2019, prot. 49842 - Prov. Ag. Entrate 4.07.2019, prot. 236086
Ris. Ag. Entrate 1.03.2019, n. 33/E - Ris. Ag. Entrate 8.05.2019, n. 47/E - Interp. 14.05.2019, n. 139
D.M. 10.05.2019 - D.M. 24.12.2019 - Risposta Interpello Ag. Entrate 10.12.2019, n. 506
Risposta Interpello Ag. Entrate 20.12.2019, n. 535*

Dal 1.01.2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

L'adempimento sostituisce l'obbligo di annotazione dei corrispettivi nell'apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi può essere assolto mediante un registratore telematico ovvero mediante la procedura on line messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo della procedura web dell'Agenzia delle Entrate consente al contribuente di emettere il documento commerciale, anche di reso o annullato. L'utilizzo del Registratore Telematico e della procedura web sono alternativi ma non esclusivi, quindi ipoteticamente un'operazione potrebbe essere gestita con il registratore telematico e una con la procedura web. Dal 1.07.2022 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 D.P.R. 633/1972 che adottano sistemi "evoluti" di incasso (attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico) che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati potrebbero assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Con provvedimento delle Entrate, allo stato attuale non ancora pubblicato, saranno definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

SCHEMA DI SINTESI



ESONERI DAGLI ADEMPIMENTI

DISCIPLINA

D.M. 10.05.2019
D.M. 24.12.2019

- 1) Operazioni **non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi**, ai sensi di:
 - .. **art. 2 D.P.R. 696/1996** (vedi tavola n. 1);
 - .. **D.M. 13.02.2015** (servizi di **stampa** e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento, ecc.) e del **D.M. 27.10.2015** (prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici – commercio elettronico diretto c.d. **e-commerce**).
- 2) **Prestazioni di trasporto pubblico** collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale.
- 3) Prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
- 4) Operazioni collegate e connesse a quelle di cui sopra, nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972, **effettuate in via marginale** rispetto alle precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione.
 - Si considerano marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari registrato nell'anno precedente.
- 5) Operazioni effettuate a bordo di **navi, aerei o treni** nel corso di un trasporto internazionale.

Registro dei corrispettivi	- Tali operazioni continueranno a essere annotate nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24 D.P.R. 633/1972. - Le sole operazioni individuate dai punti 3), 4) e 5) dovranno essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.
Facoltà	I contribuenti che esercitano le attività di cui sopra potranno comunque decidere su base facoltativa se procedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Tavola n. 1

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione ex art. 2 D.P.R. 696/1996 (estratto)

Cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

Cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall'art. 34, c. 1 D.P.R. 633/1972.

Cessioni di beni risultanti dal documento di trasporto o da altro documento idoneo di cui all'art. 21, c. 4, terzo periodo, lett. a), del D.P.R. 633/1972, se integrato nell'ammontare dei corrispettivi.

Cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d'antiquariato.

Cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; **prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie.**

Somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza.

Cessioni e prestazioni esenti di cui all'art. 22, c. 1, punto 6, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap.

Prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzalai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni.

Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere.

Cessioni e prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 16.12.1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall'art. 9-bis della L. 6.02.1992, n. 66.

Cessioni e prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, **dalle istituzioni di assistenza e beneficenza**, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'art. 41 della L. 23.12.1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni⁽¹⁾.

Nota⁽¹⁾ Nell'ambito di Telefisco 2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che poiché le istituzioni universitarie sono annoverate tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2 del D.Lgs. 165/2001 e, pertanto, sono obbligate alla tenuta della contabilità pubblica, le stesse potranno usufruire dell'esonero previsto dall'art. 2 del D.P.R. 696/1996 e, conseguentemente, anche dell'esonero dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi, indipendentemente dalle modalità di tenuta della contabilità, le cui regole sono state modificate dall'art. 5 della L. 204/2010 e dai successivi decreti in materia.

**SOGGETTI
OBBLIGATI**

- Dal 1.01.2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 D.P.R. 633/1972 devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L'obbligo per tali soggetti decorre dal 1.01.2021 in quanto per il 2020 è stata concessa la possibilità di adempiere all'obbligo tramite emissione di scontrini fiscali o ricevute fiscali ed invio dei dati dei corrispettivi mediante un'apposita procedura transitoria.
- L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi decorre, invece, dal 1.07.2019 per i soggetti con un volume di affari relativo al 2018 superiore a € 400.000. L'obbligo effettivo per tali soggetti decorre dal 1.01.2020 dato che per il primo semestre è stata concessa la possibilità di adempiere all'obbligo tramite emissione di scontrini fiscali o ricevute fiscali ed invio dei dati dei corrispettivi tramite un'apposita procedura transitoria.
- Inoltre, dal 1.04.2017 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di dati dei corrispettivi sono obbligatorie per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate tramite distributori automatici. Dal 1.07.2018 sono obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione dei dati dei corrispettivi i gestori dei distributori di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

**Contribuenti
forfettari**

I soggetti aderenti al regime forfettario, in generale, sono obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. I soggetti forfettari sono esonerati dall'obbligo solo se le operazioni svolte rientrano tra quelle esonerate.

**E-COMMERCE
INDIRETTO**

- Le operazioni di e-commerce indiretto, in cui l'ordine viene effettuato tramite mezzi elettronici e la consegna del bene è fisica, sono operazioni assimilate alle vendite per corrispondenza e, quindi, sono esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI

**ASPETTI
OPERATIVI**

- I commercianti al minuto possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile.
- Annotare distintamente l'ammontare globale delle operazioni di cui all'art. 21, cc. 6 e 6-bis, ovvero:
 - .. cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, c.1;
 - .. operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater;
 - .. operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6);
 - .. operazioni soggette al regime del margine;
 - .. operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine;
 - .. cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'UE, da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies;
 - .. cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'UE, da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies.

**Termini
di
registrazione**

- L'annotazione deve essere eseguita **entro il giorno non festivo successivo, con riferimento a quello in cui le operazioni sono state effettuate.**
- Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate con unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Art. 6, c. 4
D.P.R.
695/1996
-
C.M.
19.02.1997,
n. 45

ATTIVITÀ INTERESSATE

- Commercio al minuto in locali aperti al pubblico, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante.
- Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti o bevande in pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica.
- Prestazioni di trasporto di persone, veicoli e bagagli al seguito.
- Prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante, o nell'abitazione dei clienti.
- Custodia e amministrazione titoli e altri servizi resi da istituti o aziende di credito, società finanziarie o fiduciarie.
- Particolari operazioni esenti rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano, ovvero articolo 10 numeri:
 1. la concessione e la negoziazione di crediti;
 2. le operazioni di assicurazione;
 3. le operazioni relative a valute estere;
 4. le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli;
 5. le operazioni relative alla riscossione dei tributi;
 7. le operazioni relative all'esercizio delle scommesse;
 8. le locazioni non finanziarie e gli affitti;
 9. le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai precedenti numero da 1 a 6 nonché le prestazioni relative al lotto e alle lotterie nazionali, quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi in conto corrente;
 16. le prestazioni relative ai servizi postali;
 22. le operazioni delle biblioteche, musei, ecc.
- Altre attività svolte da categorie di contribuenti che prestano servizi al pubblico con carattere di uniformità, frequenza ed importo limitato, richiamate da norme speciali.

Esempio

Aziende di credito, concessionari di autostrade, gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ecc.

REGISTRAZIONE FATTURE

• Registro corrispettivi

• L'ammontare giornaliero dei corrispettivi comprende anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura (comprese quelle relative agli immobili e beni strumentali e le autofatture per operazioni con soggetti non residenti - art. 17 c. 2 D.P.R. 633/1972), includendo nel corrispettivo anche l'imposta.

• Per le fatture ricomprese nei totali dei corrispettivi, deve essere indicato il numero iniziale e quello finale.

C.M.15.01.1973
n. 3/525373

• Registro fatture emesse

• Se è stato istituito il registro fatture emesse, queste non vanno comprese nel registro corrispettivi.

R.M.12.11.1982
n. 391791
e R.M. 22.09.1976
n. 363527

ESONERO TENUTA REGISTRO CORRISPETTIVI

- Soggetti della grande distribuzione che trasmettono telematicamente i corrispettivi giornalieri.
- La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati sostituiscono gli obblighi di annotazione degli incassi nel registro dei corrispettivi.

Art. 1 c. 429-432⁽¹⁾,
L. 30.12.2004 n. 311

Nota⁽¹⁾

A decorrere dal 1.01.2017 sono abrogati i cc. da 429 a 432 dell'art. 1, della L. 30.12.2004, n. 311. Per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione l'opzione di cui all'art. 1, cc. da 429 a 432, della L. 30.12.2004, n. 311, già esercitata entro il 31.12.2016, resta valida fino al 31.12.2017.

VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI

SOGGETTI
INTERESSATI

- La procedura di ventilazione dei corrispettivi si applica ai commercianti al minuto autorizzati alla vendita di merci rientranti in una o più delle seguenti categorie:
 - .. prodotti alimentari o dietetici;
 - .. articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
 - .. prodotti per l'igiene personale;
 - .. prodotti farmaceutici.

NATURA
DELLE
AGEVOLAZIONI
CONSENTITE

- Annotazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquote del periodo (mese o trimestre).
- Ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi in proporzione agli acquisti.
- **Emissione di fatture**
 - I corrispettivi delle vendite effettuate con emissione di fatture devono essere annotati separatamente nel registro dei corrispettivi, fermo restando l'obbligo della distinzione per aliquota.
 - L'imposta evidenziata in tali fatture si cumula con quella relativa ai corrispettivi delle vendite senza fattura (determinata con la ventilazione).
- Solo per le vendite senza emissione di fattura.
- Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote.

LIMITI
QUANTITATIVI
E CAUSE
DI DECADENZA

- I contribuenti **non** possono avvalersi della ventilazione se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - .. l'ammontare annuo dei corrispettivi delle vendite effettuate con emissione di fattura risulta **superiore al 20%** dell'ammontare complessivo dei corrispettivi;
 - .. l'ammontare annuo degli acquisti e delle importazioni delle merci, diverse da quelle previste dalla categoria, risulta **superiore al 50%** dell'ammontare annuo complessivo degli acquisti e delle importazioni.
- **Decadenza dalla ventilazione**
 - Il superamento dei limiti sopra richiamati impedisce l'applicazione della ventilazione **per l'anno successivo**.
- Tranne per le vendite relative ad immobili e ad altri beni strumentali.
- I prodotti per cui è possibile applicare la ventilazione sono:
 - .. prodotti alimentari o dietetici;
 - .. articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
 - .. prodotti per l'igiene personale o farmaceutici.

Esempio n. 1

Calcolo trimestrale - 3° trimestre

Acquisti per beni destinati alla rivendita (IVA compresa)

Progressivi dei primi 2 trimestri		Dati 3° trimestre		Nuovi progressivi (primi 3 trimestri)		Percentuali di composizione
Acquisti al 4%		Acquisti al 4%		Acquisti al 4%		Aliquota 4%
5.200,00	+	1.815,50	=	7.015,50	☞	30%
Acquisti al 10%		Acquisti al 10%		Acquisti al 10%		Aliquota 10%
6.540,00	+	5.152,50	=	11.692,50	☞	50%
Acquisti al 22%		Acquisti al 22%		Acquisti al 22%		Aliquota 22%
2.975,00	+	1.702,00	=	4.677,00	☞	20%
Totale		Totale		Totale		Totale
2.975,00		8.670,00		23.385,00		100%

Esempio n. 1 (segue)

Corrispettivi senza emissione di fattura						
Corrispettivi del trimestre	Nuove percentuali (vedi prospetto precedente)	Quota corrispettivi	Divisore fisso	Quota imponibile	Moltiplicatore fisso	Quota IVA
€ 8.000,00		Aliquota 4%		Aliquota 4%		Aliquota 4%
	x 30%	= 2.400,00	: 1,04	= 2.307,69	x 4%	= 92,31
		Aliquota 10%		Aliquota 10%		Aliquota 10%
	x 50%	= 4.000,00	: 1,10	= 3.636,36	x 10%	= 363,64
		Aliquota 22%		Aliquota 22%		Aliquota 22%
	x 20%	= 1.600,00	: 1,22	= 1.311,48	x 22%	= 288,53
		Totale		Totale		Totale
		8.000,00		7.255,53		744,48

Esempio n. 2

Calcolo annuale

Acquisti per beni destinati alla rivendita (IVA compresa)			
Progressivi dei primi 3 trimestri	Dati 4° trimestre	Nuovi progressivi (annuali)	Percentuali di composizione
Acquisti al 4%	Acquisti al 4%	Acquisti al 4%	Aliquota 4%
7.015,50	+ 4.429,50	= 11.445,00	35%
Acquisti al 10%	Acquisti al 10%	Acquisti al 10%	Aliquota 10%
11.692,50	+ 1.387,50	= 13.080,00	40%
Acquisti al 22%	Acquisti al 22%	Acquisti al 22%	Aliquota 22%
4.677,00	+ 3.498,00	= 8.175,00	25%
Totale	Totale	Totale	Totale
23.385,00	9.315,00	32.700,00	100%

Esempio n. 2 (segue)

Corrispettivi senza emissione di fattura						
Corrispettivi dei trimestri	Nuove percentuali (vedi prospetto precedente)	Quota corrispettivi	Divisore fisso	Quota imponibile	Moltiplicatore fisso	Quota IVA
		Aliquota 4%		Aliquota 4%		Aliquota 4%
	x 35%	= 15.050,00	: 1,04	= 14.471,15	x 4%	= 578,85
		Aliquota 10%		Aliquota 10%		Aliquota 10%
	x 40%	= 17.200,00	: 1,10	= 15.636,36	x 10%	= 1.563,64
		Aliquota 22%		Aliquota 22%		Aliquota 22%
	x 25%	= 10.750,00	: 1,22	= 8.811,48	x 22%	= 1.938,53
		Totale		Totale		Totale
		43.000,00		38.918,99		4.081,02 ⁽¹⁾

Nota⁽¹⁾ Il ricalcolo della ventilazione su base annua, rispetto alla somma delle liquidazioni periodiche effettuate nel corso dell'esercizio, produrrà differenze da recuperare/versare in sede di dichiarazione annuale.

OBBLIGO DEL REGISTRO PRIMA NOTA CORRISPETTIVI

SOGGETTI INTERESSATI

- Commercianti al minuto, che tengono il registro dei corrispettivi in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita. Art. 1 D.M. 19.06.1979
- Imprese artigiane che effettuano, nei locali del laboratorio, la vendita al pubblico degli oggetti di propria produzione. Art. 2 D.M. 19.06.1979

UBICAZIONE

- Deve essere tenuto presso il locale nel quale viene esercitata la vendita.

CONTENUTO DEL REGISTRO

- Stesse annotazioni prescritte per il registro IVA corrispettivi.

NOTE OPERATIVE

- I corrispettivi annotati dovranno essere successivamente riportati nel registro IVA corrispettivi.

Esempio n. 3

Registro dei corrispettivi

ALFA di ROSSI PRIMO & C. S.n.c.
 Sede Legale e Luogo Cons. D. Fisc:
 Via Genova, 29 - 25100 Brescia
 Tel. 030/456789
 Cod. Fisc. e P. I.V.A.: 00112233456
 Reg. Imprese di Bs n. 00112233456



REGISTRO DEI CORRISPETTIVI CON COPIA



PRIMA NOTA DEI CORRISPETTIVI

Anno "n"	Totale corrispettivi giornalieri ⁽¹⁾	CORRISPETTIVI				Operazioni esenti o non imponibili		Fatture		Altri importi per operazioni non soggette a registrazione IVA ⁽¹⁾
		4%	10%		22%	Importo	Titolo e norma	dal n.	al n.	
riporto										
01 10	1.495,10	/	220,00	/	1.275,10					
02 10	890,00	/	52,00	/	838,00					
03 10	380,12	/	269,00	/	111,12					
04 10	2.487,00	/	247,00	/	2.240,00					
05 10	1.428,05	/	257,00	/	1.171,05					
06 10	/	/	/	/	/					
07 10	/	/	/	/	/					
08 10	384,00	/	202,00	/	182,00					
09 10	496,40	/	118,00	/	378,40					
10 10	100,60	/	40,00	/	60,60					
11 10	450,80	/	400,00	/	50,80					
12 10	600,30	/	500,00	/	100,30					
13 10	/	/	/	/	/					
14 10	/	/	/	/	/					
15 10	1120,80	/	200,00	/	920,80					
16 10	1.924,50	/	383,00	/	1.541,50					
17 10	2.616,30	/	672,00	/	1.944,30					
18 10	651,65	/	242,00	/	409,65					
19 10	795,00	/	161,00	/	634,00					
20 10	/	/	/	/	/					
21 10	/	/	/	/	/					
22 10	2.199,00	/	463,00	/	1.736,00					
23 10	1.214,90	/	277,00	/	937,90					
24 10	1.606,70	/	368,00	/	1.238,70					
25 10	460,70	/	117,00	/	343,70					
26 10	1.106,50	/	113,00	/	993,50					
27 10	/	/	/	/	/					
28 10	/	/	/	/	/					
29 10	1.039,80	/	173,60	/	866,19					
30 10	1.166,15	/	166,15	/	1.000,00					
31 10	700,00	/	400,00	/	300,00					
riportare	25.314,37		6.040,75		19.273,62					

Calcolo IVA a detrazione normale					Versamento: mese di:/trimestre di € effettuato il a mezzo
IVA per cessioni o prestazioni	IVA per acquisti	IVA da versare a credito	IVA da versare a credito dal periodo precedente	IVA da versare a credito	
-	=	+/-	=		

Nota⁽¹⁾ Registrazioni obbligatorie per la contabilità semplificata delle imprese minori.

STRUMENTI PER MEMORIZZARE E TRASMETTERE I CORRISPETTIVI

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D. Lgs. 5.08.2015, n. 127 - D.M. 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 28.10.2016 - Provv. Ag. Entrate 4.10.2019 Guida Ag. Entrate scontrino elettronico ottobre 2019

Chi effettua operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate”, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite **memorizzazione e trasmissione telematica** degli stessi all’Agenzia delle Entrate.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, **rientrano quelli che attualmente emettono ricevute fiscali** (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.). Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale (salvo indicazione di ulteriori dati) ma che potrà essere **conservato come garanzia** del bene o del servizio pagato, per un cambio merce, ecc.

SCHEMA DI SINTESI

